

Ente

Consiglio scolastico locale di Imer

[1894 gennaio 1] - [1924 ottobre 1]

Luoghi

Imer (TN)

Archivi prodotti

Documentazione del Consiglio scolastico locale di Imer, [1894 gennaio 1] - [1924 ottobre 1]

Consiglio scolastico locale di Imer, [1894 gennaio 1] - [1924 ottobre 1]

Storia

Il Consiglio scolastico locale aveva funzioni di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili (1).
La legislazione scolastica vigente in Trentino per quasi tutto l'Ottocento fu quella dettata dal "Regolamento politico per le scuole elementari delle I.R. provincie austriache", promulgato l'11 agosto 1805, che in Trentino sarebbe però entrato in vigore solo nel 1818.
La scuola mantenne nel corso dell'Ottocento uno stretto legame con la chiesa, che si traduceva, all'interno degli istituti scolastici, nello studio e nel rispetto della religione, della moralità, della politica. I rettori delle chiese si occupavano della sorveglianza scolastica, dell'approvazione dei programmi di insegnamento e dei libri di testo, presentavano gli insegnanti e nominavano i supplenti e gli assistenti. Il comune nei confronti della scuola assumeva invece l'onere economico e procurava e gestiva i locali, pagava lo stipendio ai maestri e al personale assunto, forniva i mezzi necessari per facilitare l'insegnamento.
La legge 25 maggio 1868, n. 48 fissò, modificandoli, i rapporti tra Stato e Chiesa, sottraendo ad essa, salvo che per l'insegnamento religioso, la potestà nell'istruzione primaria, stabilendo che "la suprema direzione e sorveglianza di tutto ciò che attiene all'istruzione e all'educazione spetta allo Stato" (art. 1) e che "l'istruzione [...] in queste scuole è indipendente dall'influenza di qualsiasi chiesa o comunione religiosa" (art. 2). Le istituzioni statali, ossia il Ministero dell'istruzione, il Consiglio scolastico provinciale, il Consiglio scolastico distrettuale e il Consiglio scolastico locale, assumevano quindi i compiti di sorveglianza, che per lungo periodo erano stati assunti dalla Chiesa (2). Con la legge 30 aprile 1892, n. 7, che entrò in vigore il 1 gennaio 1894, veniva istituito per ogni comunità scolastica il Consiglio scolastico locale che assumeva la vigilanza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili.
Durante la prima guerra mondiale gli istituti scolastici rimasero aperti soltanto laddove il territorio Trentino era sotto il controllo austriaco; in queste zone il Segretario generale per gli affari civili aveva organizzato la scuola elementare in 72 località, appartenenti ai distretti di Borgo, Primiero, Rovereto e Tione (3). Laddove invece il territorio era stato occupato dalle truppe avversarie le scuole vennero chiuse e gli insegnanti accusati di irredentismo vennero arrestati.
Conclusa la guerra, l'organizzazione scolastica austriaca venne mantenuta per tutto il periodo di transizione della regione trentina all'Italia e vennero momentaneamente mantenuti in vita anche gli organismi di sorveglianza. Si aprì tuttavia un acceso dibattito tra coloro

che sostenevano la laicità della scuola, e che quindi chiedevano l'abolizione immediata dei Consigli, e i sostenitori della cattolicità della scuola.
La situazione si risolse con l'introduzione in Trentino della legislazione del Regno d'Italia. Tra il 1922 e il 1923 vennero varate diverse riforme dell'organizzazione scolastica, ricordate col nome del ministro dell'istruzione del Governo Mussolini, Giovanni Gentile (4).
Con il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, "Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi", l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, veniva affidata al Regio Provveditorato.

La documentazione conservata per il Consiglio scolastico di Imer inizia a partire dal 1914, si può tuttavia presumere che il Consiglio sia stato istituito con l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1892, quindi il 1 gennaio 1894. Le norme di gestione del Consiglio scolastico prevedevano che l'assemblea venisse convocata una volta al mese e che venisse compilato il verbale dell'incontro.
La documentazione conservata per il Consiglio di Imer è insufficiente per valutare quanto questa indicazione venisse rispettata, il fascicolo della documentazione superstita che raccoglie materiale dal 1914 al 1922 conserva solo due verbali su carte sciolte, uno del 7 marzo e un secondo del 31 maggio 1923, che trattano argomenti molto generici quali l'assunzione di un insegnante e l'esonero dalla frequentazione delle lezioni per alcuni alunni nel periodo estivo.
La documentazione superstita nel carteggio è costituita prevalentemente da copie, presumibilmente ciclostilate, di documenti normativi e circolari provenienti dal Consiglio scolastico distrettuale di Primiero.
Imer e le altre comunità scolastiche del Primiero non interruppero le lezioni in tempo di guerra; il 19 settembre 1914 il Consiglio scolastico distrettuale avvisava i consigli locali e le dirigenze scolastiche che l'anno scolastico 1914-1915 "ad onta dell'attuale stato di guerra incomincerà presso tutte le scuole regolarmente" (5). Tuttavia pochi giorni dopo il medesimo Consiglio scolastico distrettuale raccomandava ai Consigli locali di tenere in dovuta considerazione le giustificazioni di quei ragazzi che, visto il difficile periodo, erano costretti a lavorare nei campi per aiutare la famiglia (6). Queste saranno anche le motivazioni che porteranno, per tutto il periodo di guerra, a concedere con facilità ai ragazzi la possibilità di essere esonerati dal frequentare la scuola estiva, nel momento in cui la famiglia aveva bisogno del loro aiuto nei campi.
Poche carte testimoniano l'attività del Consiglio scolastico di Imer nel corso del 1921, anno in cui si apriva una diatriba tra Imer e i Masi, che avevano avuto una propria scuola popolare fino al 1913 che, dopo la costruzione del nuovo edificio scolastico a Imer, era stata chiusa, per cui i ragazzi dei Masi erano costretti a recarsi a scuola a Imer (7). Il Consiglio scolastico individuava una soluzione e permetteva ai Masi di avere ancora un insegnante e una classe. Il problema sarebbe tuttavia passato di mano, dal momento che il 1 ottobre 1924 entrava in vigore la nuova legislazione scolastica del Regno d'Italia, e i Consigli scolastici locali vennero sciolti a seguito della circolare del 6 marzo 1924, n. 2050.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Consiglio scolastico locale, che dal 1 gennaio 1894 avrebbe dovuto essere istituito per qualsiasi complesso scolastico a norma della legge 30 aprile 1892, n. 7, aveva il compito principale di vigilare sulle scuole elementari popolari e sugli asili, controllare l'ordinamento scolastico locale, assicurare l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori in materia di istruzione.
Al Consiglio scolastico locale veniva demandato in primo luogo il controllo della gestione economica delle scuole (retribuzioni degli insegnanti e relativi contributi, tutela del fondo scolastico locale e di eventuali patrimoni di fondazioni scolastiche, amministrazione dell'eventuale patrimonio degli enti scolastici, sorveglianza degli edifici scolastici e dei beni mobili degli stessi).
Spettava inoltre al Consiglio vigilare sul comportamento degli insegnanti e dei ragazzi anche fuori dalla scuola, votare l'ammissione a scuola dei bambini che non avevano ancora compiuto 6 anni, controllare le assenze degli scolari intervenendo con richiami e punizioni, indicare le ore di insegnamento e controllare che venissero correttamente rispettate. Il Consiglio esercitava la vigilanza sui

maestri, ne determinava il numero in base al numero dei ragazzi e alle necessità di insegnamento, interveniva per risolvere i problemi sorti tra insegnanti, autorizzava e gestiva le loro assenze.
Con il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, "Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi", fino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici avrebbe dovuto continuare a funzionare con il concorso finanziario degli enti scolastici locali, territoriali e istituzionali esistenti. Detti enti avrebbero dovuto contribuire alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.

Struttura Amministrativa

Facevano parte del Consiglio scolastico locale rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola e dei comuni facenti riferimento alla comunità scolastica, il sorvegliante della scuola locale ed eventualmente il patrono della scuola, che esercitava il diritto di voto e poteva nominare un suo sostituto (8).
Il curatore d'anime rappresentava, all'interno del Consiglio scolastico, gli interessi religiosi e quindi aveva diritto di voto; l'autorità ecclesiastica aveva il diritto di nominare al suo posto un sacerdote. Nel momento in cui più scuole fossero state situate in diversi territori ecclesiastici, l'autorità ecclesiastica affidava al Consiglio scolastico locale un curatore d'anime di sua scelta.
Nel Consiglio entrava di diritto il dirigente della scuola o, in caso di più scuole e più dirigenti, quello della scuola di categoria più alta; in caso di parità di grado il Consiglio stesso sceglieva il dirigente da aggregare. I dirigenti che erano stati esclusi avevano comunque il diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni del Consiglio, nel caso in cui vi fossero stati discussi e votati provvedimenti riguardanti la propria scuola. Le scuole gestite da ordini religiosi femminili avevano il diritto di nominare un proprio rappresentante per le riunioni, che non aveva tuttavia il diritto di voto consultivo.
Nel Consiglio scolastico locale entrava di diritto il capocomune locale e, in caso di impossibilità, venivano scelti dei sostituti.
Alla rappresentanza comunale spettava la votazione degli altri membri del comune che avevano diritto di entrare in Consiglio; se vi fossero stati più comuni facenti riferimento alla medesima comunità scolastica, si svolgevano delle elezioni congiunte tra tutte le rappresentanze comunali.
Secondo la decisione del Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico locale era composto di un numero di membri fra 2 e 5 e ripartito sui rispettivi comuni in base al censo e al numero della popolazione.
Ogni sei mesi si tenevano le elezioni e, appena formato il nuovo Consiglio scolastico, i vecchi membri cadevano dalla carica, ma avevano comunque la possibilità di essere rieletti. In caso di dimissioni nel corso del periodo di carica, si organizzava un'elezione per sostituire il rappresentante venuto meno, che rimaneva in carica fino alle nuove elezioni generali. Accettare le cariche era un obbligo, salvo gravi motivazioni: solamente il rappresentante della chiesa poteva rifiutare l'elezione senza essere multato.
I membri del Consiglio scolastico locale eleggevano a maggioranza assoluta di voti un presidente (detto anche preside) ed il suo sostituto; alla carica non potevano essere assunti i maestri delle scuole popolari.
Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale verso terzi, vigilava sul corretto adempimento degli obblighi del Consiglio, distribuiva gli affari da trattare agli altri membri responsabili, attuava le deliberazioni del Consiglio e si occupava degli affari correnti.
In caso di affari urgenti che non avessero potuto attendere la riunione del Consiglio, il presidente poteva prendere delle decisioni a prescindere dal Consiglio stesso, salvo poi motivarle, discuterle e farle ratificare dal Consiglio nella prima riunione successiva.
Quando veniva costituito il Consiglio scolastico locale era necessario informarne le rappresentanze comunali legate alla comunità scolastica e il Consiglio scolastico distrettuale.
Il Consiglio nominava un sorvegliante scolastico locale, che riferiva eventuali problemi e necessità, doveva abitare nel luogo della scuola e rimaneva in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo aveva scelto. In caso di insegnamento con lingue diverse dall'italiano (tedesco o ladino) veniva nominato anche uno speciale sorvegliante per i diversi gruppi linguistici; se vi

fossero stati invece scolari di religione diversa dalla cattolica, era necessario che il Consiglio nominasse un consultore quando si dovevano trattare problemi religiosi.
Il sorvegliante scolastico era membro del Consiglio scolastico locale, ma non poteva contemporaneamente ricoprire le cariche di presidente del Consiglio e di sorvegliante.
Il sorvegliante visitava spesso la scuola per riportare notizia al Consiglio scolastico, ma anche gli altri membri del Consiglio avevano il diritto di visita. Il sacerdote, o un sostituto da lui scelto, aveva l'obbligo di recarsi a scuola per vigilare sullo stato dell'educazione morale e religiosa.
Le sedute ordinarie del Consiglio erano mensili, ma su richiesta di due membri il presidente poteva convocare una seduta straordinaria. L'assemblea era valida se vi interveniva la maggioranza dei consiglieri, le decisioni erano prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità era decisivo il voto del presidente. Per ogni seduta doveva essere compilato il verbale.
I membri del Consiglio scolastico locale non avevano diritto a pagamento per i loro servizi, ma potevano richiedere il rimborso di eventuali spese sostenute.

Fonti normative

Legge del 30 aprile 1892, n. 8, valevole per la contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche

Legge del 25 maggio 1868, n. 48, Introduzione del controllo statale della scuola, cioè la direzione e la sorveglianza di tutto quello che riguarda l'istruzione e l'educazione non spetta più alla chiesa, ma allo Stato

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, determinazione delle nuove tabelle organiche dell'amministrazione centrale e regionale del ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari

Regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ordinamento ed attribuzioni del ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali

Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, disposizioni sull'ordinamento della istruzione superiore

Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare, in vigore dal 24 ottobre 1923

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Circolare 6 marzo 1924 del regio Provveditore agli studi di Trento per la liquidazione dei consigli scolastici locali

Fonti archivistiche e bibliografia

Note

(1) La seguente scheda è stata compilata in parte basandosi sui testi citati nelle note e sui documenti presenti nell'Archivio della parrocchia di Imer; per la parte dell'organizzazione amministrativa è stata utilizzata in parte la scheda

soggetto proposta tra i profili istituzionali del programma AST.
(2) LEONARDI E., La scuola elementare trentina dal Concilio di Trento all'annessione all'Italia, Trento 1959, p. 234.
(3) Vi erano anche i distretti di Cavalese, Cles, Trento città e distretto e Riva, cfr. ibid., pp. 41-42, 191.
(4) RR.DD.LL. 31 dicembre 1922, n. 1679, 16 luglio 1923, n. 1753, 6 maggio 1923, n. 1054, 30 settembre 1923, n. 2102 e 1 ottobre 1923, n. 2185. La nuova legislazione scolastica entrava in vigore il 1 ottobre 1924 e venivano quindi soppressi i diversi organi di gestione locale e le rappresentanze elettive, a favore di una nuova organizzazione centralizzata, nell'ordine di un rafforzamento del potere politico del nuovo governo.
(5) La scuola sarebbe iniziata il 5 novembre, cfr. Scuola popolare di Imer, Ordini, circolari, regolamenti, lettera 19 settembre 1914.
(6) Ibid., circolare 1 ottobre 1914.
(7) La documentazione qui conservata può essere integrata con le notizie sulla scuola che si traggono dal fondo della Scuola elementare di Imer.
(8) La parte che segue è tratta dalla L. 7/1892 (artt. 1-20).